



PROVINCIA DI PERUGIA

**AREA PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI
SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA**

DETERMINAZIONE N. 000802 del 12/03/02

prot. n. 2002/000912

Oggetto: *Concessione di grande derivazione a ENEL Produzione S.p.A. per usi industriali Nuova Centrale Termoelettrica di Pietrafitta.*

L'anno duemiladue (2002), il giorno Martedì (12) del mese di Marzo, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

VISTI: il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive disposizioni;

VISTA legge 7.8.1990 n. 241;

VISTO il D.Lvo 3.2.1993 n. 29;

VISTA la legge 5.1.1994 n. 36;

VISTI i D.Lvi n. 152 del 11.5.1999 e n. 258 del 18.8.2000;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di demanio idrico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Umbria ed agli enti locali della regione";

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112";

VISTE le Delibere di Giunta Provinciale di Perugia n. 51 del 11.02.2001, n. 294 del 18.06.2001 e n. 470 del 24.09.2001 e la relativa convenzione generale per l'esercizio delle funzioni in materia idraulica fino al 31.12.2001 stipulata fra la Provincia di Perugia e il Provveditorato alle OO.PP. dell'Umbria, con le quali si stabilisce di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, in base all'art. 52 della L. 388/2000.

CONSIDERATO che in base alla convenzione sopra citata il Provveditorato svolge le istruttorie dei procedimenti di competenza e la Provincia di Perugia provvede ad emanare i provvedimenti finali per tutti gli atti di competenza.

VISTA l'istruttoria relativa alle istanze presentate da ENEL. – Ente Nazionale per l'Energia Elettrica – oggi ENEL Produzione S.p.A. per l'ottenimento di una concessione di grande derivazione curata dal Provveditorato alle OO.PP dell'Umbria, di seguito schematizzata:

- istanza presentata al Provveditorato alle Opere Pubbliche dell'Umbria in data 11 luglio 1988 con la quale ENEL. – Ente Nazionale per l'Energia Elettrica – oggi ENEL Produzione S.p.A., ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Nestore e dal Torrente Rigalto per una portata complessiva di moduli 2,80, nei Comuni di Perugia e Piegara (Provincia di Perugia), per gli usi industriali della Centrale Termoelettrica di Pietrafitta Nuova, ubicata nel Comune di Piegara, la cui costruzione è stata autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (MICA) in data 15.10.1987, ai sensi della L. 18.12.1973 n. 880;

- successiva istanza in data 26 luglio 2000 con la quale ENEL Produzione S.p.A. (subentrata all'ENEL con atto del Notaio Matilde Atlante di Roma – Rep. N. 8656 Racc. 4431 del 1/10/1999, ai sensi del D.L.vo 16/3/1999 n. 79) chiedeva il trasferimento a nome della stessa società della domanda di concessione di ENEL in data 11 luglio 1988 e rinunciava alla derivazione di acqua dal Torrente Rigalto (moduli 0,80 pari a l/s 80), confermando la sola derivazione dal Fiume Nestore per una portata derivabile nominale (media annua) di moduli 2,00 (l/s 200) con l'obbligo di restituzione delle colature; pertanto la quantità d'acqua da derivare dal fiume Nestore, in località Pietrafitta nel Comune di Perugia, potrà variare fino ad un massimo, uguale e non superiore a 6 moduli (l/s 600) risultando la quantità media pari a complessivi moduli 2 (l/s 200) con l'obbligo di restituzione delle colature con l'impianto funzionante. L'acqua sarà utilizzata per gli usi industriali della centrale termoelettrica di Pietrafitta Nuova in Comune di Piegaro (Provincia di Perugia);
- D.M. n. 1567 in data 6/12/1991 con il quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha concesso l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 13 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con effetto di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del medesimo T.U. e dell'art. 9, terzo comma, del D.P.R. 18/3/1965 n. 342;
- nel corso dell'istruttoria stessa non sono state presentate né opposizioni né osservazioni da terzi ma i rappresentanti della Regione dell'Umbria -nella visita locale d'istruttoria effettuata il giorno 18.01.1989-, chiesero che venisse imposto all'ENEL l'installazione di appositi misuratori di portata (stazione idrometrica), compatibili con il sistema di monitoraggio regionale, a monte e a valle dell'opera di presa, previ accordi con la Regione medesima. L'ENEL Produzione S.p.A. ha provveduto ad installare quanto sopra richiesto;
- relazione d'istruttoria del 01.02.1990 redatta dal Nucleo Operativo Statale di Perugia del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Umbria, secondo cui:
 1. la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico ed è compatibile col buon regime idraulico senza che occorrono speciali garanzie a tutela del detto regime;
 2. le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed ai diritti dei terzi;
 3. la quantità di acqua richiesta nella misura continuativa di mod. 2,00 si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie della derivazione progettata;
 4. la restituzione delle acque avviene nel corso primitivo senza pregiudizio del diritto dei terzi;
 5. nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere non occorrono speciali norme;
 6. circa l'eventuale capacità di inquinamento della derivazione si fa riferimento al parere della Regione dell'Umbria all'uopo interessata;
 7. la derivazione servirà per raffreddare macchinari in uso alla centrale di Pietrafitta;
 8. la portata di mod. 2,00 continuativi si ritengono attendibili in base all'estensione del

bacino imbrifero.

- relazione idrogeologica in data 24.5.1990 con foglio n. 650 dell'Ufficio Idrografico e Mareografico;
- parere espresso dall'Ispettorato Superiore del Genio Civile per il Tevere con nota n. 658 in data 20.9.1990 nel quale si osserva che "le opere di presa, così come progettate, non prefigurano alcuna modifica sostanziale dell'esistente geometria degli alvei, e che non essendo la effettiva e attuale capacità di deflusso dei corsi d'acqua interessati, congruente con i valori di portata della massima piena calcolata, questi ultimi, anche se di interesse idrologico, non produce effetti sulla derivazione progettata";
- il parere favorevole espresso dalla Regione dell'Umbria in merito all'esecuzione delle opere di derivazione ed all'accoglimento delle relative domande di concessione, subordinato alle prescrizioni imposte con DGR n. 9776 in data 22.12.1988, DGR n. 1048 in data 23.10.1989, DGR n. 973 in data 20.02.1996, DGR n. 5633 in data 06.08.1996 in base al quale l'ENEL Produzione S.p.A dovrà provvedere a:

a) lasciare tra l'argine del fiume Nestore ed il perimetro del serbatoio di accumulo, una fascia di terreno di almeno 40 m.;

b) mettere a dimora piante autoctone lungo i tratti arginali esterni interessati dalle opere di presa;

c) previ accordi con la Regione stessa, installare a monte e a valle delle opere di presa idonei misuratori di portata (stazioni idrometriche) compatibili con il sistema di monitoraggio regionale ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo n. 152/1999 come modificato dal D.L.vo n. 258/2000;

- parere favorevole espresso dalla Provincia di Perugia con nota n. 1/2S644 in data 08.08.2000 in materia di tutela del patrimonio ittico;
- parere espresso dal Servizio Dighe con note n. 192 in data 02.02.1991, n. 338 in data 20.05.1991;
- parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 550 in data 30.05.1991;
- disciplinare n. 301 di repertorio, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, presso il Nucleo Operativo Statale di Perugia del Provveditorato alle OO.PP. per l'Umbria, dal rappresentante per procura dell'ENEL Produzione S.p.A., contenete gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, integrato con atto aggiuntivo n. 1643 di repertorio del 18.12.2001 concernente modifiche all'art. 8 del sopracitato disciplinare;
- versamenti di legge effettuati dall'ENEL e riportati sul disciplinare n. 301 di rep. del 24.01.2001;
- certificato di collaudo del 12.12.2001 in linea tecnica delle opere di derivazione costruite da ENEL Produzione S.p.A.;

VISTO l'art. 8 del citato disciplinare n. 301 di rep. del 24.01.2001 modificato dall'Atto Aggiuntivo n. 1643 di repertorio del 18.12.2001 che prevede, tra l'altro, che "l'ENEL Produzione S.p.A. inoltre dovrà lasciar defluire, senza richiedere alcun indennizzo, una quantità d'acqua tale da non pregiudicare il Minimo Deflusso costante Vitale ritenuto necessario dalla competente autorità secondo quanto disposto dall'art. 22 del DLgs 152/99 e s.m.ei., e che nelle more della definizione da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere del citato valore di Minimo Deflusso Vitale- l'ENEL Produzione S.p.A. avrà l'obbligo di rilasciare le quantità previste nel

progetto esecutivo a corredo della richiesta di concessione e dalla stessa redatto che prevede quanto segue:

	novembre-aprile (l/s)	maggio-ottobre (l/s)
Nestore a Pietrafitta	100	175

Nel momento in cui la Provincia di Perugia comunicherà ad ENEL Produzione S.p.A. i dati ufficiali relativi al Minimo Deflusso Vitale redatti dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, questa avrà l'obbligo immediato di rispettarli ed eventualmente adeguare le opere di presa/restituzione ai nuovi valori senza alcun indennizzo e senza possibilità alcuna di rivalsa".

RITENUTO, per quanto sopra, che può essere rilasciata all'ENEL Produzione S.p.A. la concessione di derivazione e che salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 15 (art. 21 T.U. 1775/1933 come modificato dalla L. 36/1994) successivi e continuativi decorrenti dalla data della presente determinazione di concessione;

VISTO l'art. 86 e l'art.89 del D.Lgs. n. 112/98 in base al quale a decorrere dal 01.01.2001, i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni e utilizzati per il finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.

VISTO l'art. 12 del Disciplinare n. 301 di rep. Del 24.12.2001, in base al quale è previsto che il canone sia da imputare ai capitoli dell'entrata 2608/1 e 2608/2 del bilancio di previsione dello Stato.

VISTA la nota della Provincia di Perugia prot. n. 1/2755 del 21.01.2002 con la quale veniva richiesto alla luce di quanto disposto dalla L.36/94, del D.Lgs 112/98, del DPCM 12.10.2000 in materia di demanio idrico, di conoscere se il canone relativo all'utenza in questione debba essere versato da ENEL interamente alla Regione dell'Umbria oppure come stabilito nell'art. 12 del citato disciplinare in conto entrate del Bilancio dello Stato.

VISTA la nota di risposta della Regione dell'Umbria prot. n. 2111 del 22.02.2002 con la quale la stessa ha comunicato che il canone deve essere versato interamente sul c/c postale n. 24917064 intestato alla "Regione dell'Umbria - Perugia" e denominato "Canoni Regione per utilizzo Demanio - Tesoreria".

CONSIDERATO di conseguenza che la somma, calcolata alla data del disciplinare, di L. 48.930.500 (salvo l'applicazione della riduzione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 36/94 e dell'art. 26, comma 4 del D.Lvo n. 152/99), dovuta dall'ENEL Produzione S.p.A. quale canone per utenze di acqua pubblica ad uso industriale ai sensi dell'art. 18 della L. 36/94 (salvo adeguamenti come per legge) e corrispondente a moduli fiscali industriali 2,10 (pari a l/s 200), dovrà essere corrisposta alla Regione Umbria con versamento sul c/c postale n. 24917064, intestato a "Regione dell'Umbria" - Perugia e denominato "Canoni Regione per utilizzo demanio idrico - Tesoreria" e tali versamenti dovranno riportare, quale causale, gli estremi identificativi dell'utenza.

VISTA la Relazione trasmessa alla Giunta Provinciale con comunicazione in data 11/03/2002 relativa al rilascio della Concessione di grande derivazione di cui all'oggetto;

DETERMINA

Art. 1) – Salvi i diritti dei terzi è assentita all'ENEL Produzione S.p.A. (C.F. e P.I. 05617841001) la concessione di derivare dal Fiume Nestore, nel Comune di Piegaro (PG), l/s 200 (mod. 2,00) di acqua ad uso industriale della centrale Termoelettrica di Pietrafitta Nuova, con la restituzione della colature con l'impianto funzionante;

Art 2) – Salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo complessivo di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di emissione della presente Determinazione di concessione, data questa di inizio dell'utilizzazione subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel Disciplinare di concessione del 24.01.2001 n. 301 di repertorio, e nel successivo Atto Aggiuntivo n. 1643 di repertorio del 18.12.2001 concernente modifiche all'art. 8 del sopracitato disciplinare che si approvano.

Art. 3) – Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/98, a decorrere dal 01.01.2001 la riscossione e l'introito dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico compete alla Regione Umbria, pertanto la somma (calcolata alla data del disciplinare) di L. 48.930.500 - quale canone demaniale nella misura indicata dalla Legge 05.01.1994 n. 36 e D.M. Finanze 20.03.1998 e salvo ulteriori adeguamenti come per legge- sarà introitata, così come riportato in premessa, mediante versamento sul c/c postale n. 24917064 intestato a: Regione dell'Umbria – Perugia e denominato "canoni Regione per utilizzo demanio idrico" a parziale modifica di quanto riportato nell'art. 12 del disciplinare n. 301 del 24.01.2001.

Art. 4) – In base a quanto determinato nell'art. 8 del disciplinare n. 301 di rep. del 24.01.2001 - così come modificato dall'Atto Aggiuntivo n. 1643 di repertorio del 18.12.2001, l'ENEL Produzione S.p.A. inoltre dovrà lasciar defluire, senza alcun indennizzo, una quantità d'acqua tale da non pregiudicare il Minimo Deflusso Costante Vitale ritenuto necessario dalla competente autorità secondo quanto disposto dall'art. 22 del DLgs 152/99 e s.m.ei..

Nelle more della definizione da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere del citato valore di Minimo Deflusso Vitale, l'ENEL Produzione S.p.A. avrà l'obbligo di rilasciare le quantità previste nel progetto esecutivo a corredo della richiesta di concessione e dalla stessa redatto come di seguito riportato:

	novembre-aprile (l/s)	maggio-ottobre (l/s)
Nestore a Pietrafitta	100	175

Nel momento in cui la Provincia di Perugia comunicherà ad ENEL Produzione S.p.A. i dati ufficiali relativi al Minimo Deflusso Vitale redatti dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, questa avrà l'obbligo immediato di rispettarli ed eventualmente adeguare le opere di presa/restituzione ai nuovi valori senza alcun indennizzo e senza possibilità alcuna di rivalsa.

Il Funzionario competente per la Provincia di Perugia, incaricato della esecuzione della presente Determinazione è l'Arch. Francesco Di Nitto.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere

prodotto ricorso, conformemente a quanto sancito dall'art. 143 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, ai Tribunali competenti delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della Determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, se anteriore, dalla data di notifica della stessa.

+++

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

F.to Ing. LUCIO GERVAZI

Copia Conforme all'originale conservato presso la sede della Provincia di Perugia.

La copia è stata rilasciata per uso amministrativo e si compone di

n. 7 fogli compreso il presente.

Perugia li 12/03/2002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

Ing. LUCIO GERASI

